COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 18/11/2015

N. 150

OGGETTO: DELIBERA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE PER RICORSO EX ART. 62 DEL D.LGS. N. 546/92 PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA N. 487 DEL 06/03/2015 E DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 23/04/2015 DALLA SEZIONE N. 5 REG.GEN. 46/12 PER CONTENZIOSO INSTAURATO TRA IL COMUNE DI LAVAGNA E LA SOCIETA' PORTO DI LAVAGNA SPA PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU N.25/2009 RELATIVO AL RECUPERO DELLA TASSA RIFIUTI DELLO SPECCHIO ACQUEO ADIBITO A POSTI BARCA PER L'ANNO 2004.

L'anno Duemilaquindici, addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 11:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore		X
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	5	1

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CAVIGLIA.

COMUNE DI LAVAGNA

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che in data 10/12/2009 l'Ufficio Tributi del Comune di Lavagna ha emesso nei confronti della società Porto di Lavagna spa l'avviso di Accertamento Tarsu n. 25/2009, regolarmente notificato in data 15/12/2009 relativo alla tassazione per l'anno 2004 dello specchio acqueo facente parte del comprensorio portuale e adibito a posti barca;

Atteso che la società Porto di Lavagna spa opponendosi al suddetto atto di accertamento, ha presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, per ottenerne l'annullamento, notificando la copia conforme all'originale del ricorso all'Ufficio Protocollo del Comune di Lavagna, in data 10/02/2010 Prot.Com. 5154;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11/02/2010, divenuta esecutiva, con la quale si è autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nel contenzioso tributario dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale;

Dato atto che l'incarico legale, con Determinazione Dirigenziale n. 640 del 10/06/2010, è stato conferito al Prof. Gianni Marongiu delle Studio Legale Magnani Marongiu Dominici e Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5.

Preso atto che la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con Sentenza n. 277/13/11 della Sezione 13 pronunciata il 20/06/2011 e depositata in Segreteria in data 28/09/2011, si è pronunciata in favore della Porto di Lavagna spa accogliendone il ricorso motivando la tassabilità dei posti barca a decorrere dal gennaio 2010 avendo il Comune esplicitata l'intenzione di assoggettare al tributo le menzionate zone acque avvalendosi della sentenza n. 3829/09 della Corte di Cassazione.

Considerato che da una lettura della sentenza di primo grado emerge, inoltre, che sono state tutte accolte le controdeduzioni al ricorso motivate dal Comune di Lavagna e che l'unica doglianza riscontrata dalla Commissione è la violazione del principio di legittimo affidamento e ravvisata la necessità, a tutela degli interessi del Comune, di impugnare la sentenza di primo grado, l'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/10/2012 ha autorizzato in Sindaco a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Ente per la revisione e l'impugnazione della sentenza di primo grado dinnanzi alla

Commissione Tributaria Regionale della Liguria.

Dato atto che l'incarico legale, con Determinazione Dirigenziale n. 855 del 03/11/2012, è stato conferito al Prof. Gianni Marongiu delle Studio Legale Magnani Marongiu Dominici e Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5.

Preso atto che la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con Sentenza n. 487 pronunciata il 06/03/2015 dalla Sezione n. 5 depositata in Segreteria in data 23/04/2015 Reg. Generale n. 46/12 ha respinto l'appello principale, accogliendo parzialmente l'appello incidentale e ha confermato la sentenza di primo grado con compensazione delle spese.

Preso atto che, sempre relativamente alla tassazione per il tributo tassa rifiuti dello specchio acqueo adibito a posti barca, per gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2005/2006/2007/2008 impugnati dalla società Porto di Lavagna spa, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova si è pronunciata favorevolmente rigettando parzialmente il ricorso della ricorrente e accogliendo le doglianze del Comune di Lavagna sancendo la debenza del tributo sugli specchi acquei con decurtazione della tassa già assolta sulle banchine di approdo;

Ravvisata la necessità, a tutela degli interessi del Comune, di costituirsi nella vertenza in oggetto volta all'impugnazione della sentenza di secondo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale, e ritenuto quindi opportuno non prestare acquiescenza a detta pronuncia, bensì di ritenere urgente la necessità, a tutela degli interessi del Comune di Lavagna, di autorizzare il Sindaco pro-tempore a costituirsi per la resistenza in giudizio nei modi di legge, avverso la sentenza medesima;

Premesso che per effetto dell'art. 43 dello Statuto Comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Considerato che in base all'art. 43 comma 3 dello Statuto Comunale, l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contezioso;

Considerato che la predisposizione di idonea difesa legale mediante studio della pratica e predisposizione delle necessarie controdeduzioni da depositarsi presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'ex art. 62 del D.Lgs. n. 546/92, presuppone una adeguata e consolidata esperienza in materia tributaria attualmente non rinvenibile tra le figure professionali dipendenti dell'Ente e che la scelta del legale esterno da incaricare deve necessariamente tenere nella dovuta considerazione un adeguato curriculum professionale del soggetto da incaricare;

Considerato che, nell'ambito dell'elenco dei professionisti legali accreditati con apposita Determinazione Dirigenziale n. 546 del 04/08/2014 presso il Comune di Lavagna, può riscontrarsi una adeguata figura professionale da incaricarsi mediante apposito atto dirigenziale;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari - D.ssa Lorella Cella - a formulare incarico legale per la resistenza in giudizio indicato in oggetto in nome e per conto dell'Ente, per la cui costituzione risulta autorizzato il Sindaco mediante il dispositivo di cui al presente atto e ad avvenuta esecutività dello stesso;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 17/11/2015;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 17/11/2015;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento D.ssa Milena Ferrari addetta all'Ufficio Tributi;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 5 (assente l'Assessore Vattuone), palesemente espressi,

D E L I B E R A

1) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Sanguineti a costituirsi in Giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza dinnanzi alla Corte di Cassazione volta all'impugnazione e revisione della sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale n. 487 del 06/03/2015 depositata in Segreteria in data 23/04/2015 dalla Sezione n. 5 per il ricorso instaurato tra il Comune di Lavagna e la società Porto di Lavagna spa per l'Avviso di Accertamento Tarsu n. 25/2009 emesso dal Comune di Lavagna in data 10/12/2009 e regolarmente notificato in data 15/12/2009 relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la tassazione dello specchio acqueo portuale adibito a posti barca per l'annualità 2004;

2) Di dare atto che l'individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta, con apposito provvedimento dirigenziale che avrà ad oggetto la convenzione di incarico necessaria da redigersi a cura del Responsabile del Procedimento, al Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi e Finanziari - D.ssa Lorella Cella, competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso, e che la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap. 3181 del Bilancio 2016;

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, addetta all"Ufficio Tributi dell'Ente, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

MF/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 19 NOV. 2015 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)